

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo in Comune di Lessona, assentita alla Società Filati DRAGO S.p.A. con D.D. n° 1.089 del 20.08.2019. PRATICA PROVINCIALE: LESSONA4.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.089 del 20 agosto 2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 08 luglio 2013 dalla Sig.ra Laura Spinei, legale rappresentante della Soc. Filati Drago S.p.A, relativo alla derivazione d'acqua pubblica sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua sotterranea riservata al consumo umano ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla società Filati Drago S.p.A. (codice fiscale 00460570021), con sede in Lessona (BI), via IV Novembre, n° 134, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 3 ed un volume massimo annuo di metri cubi 25.000, cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 0,7927 d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante estrazione da un pozzo esistente (BI-P-0139) in Comune di Lessona (BI) e censito al foglio n° 17, mappale n° 187, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile) e civile (irrigazione di aree verdi private, usi igienici, ecc.), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico. Di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15 decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 08 luglio 2013 e previa continuazione del pagamento anticipato del canone annuo dovuto sulla base dei parametri indicati nell'art. 1 del disciplinare stesso, (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.007 di Rep. del 08 luglio 2013

**ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché

infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI